



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 06/05/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA.

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì SEI del mese di MAGGIO alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Presidente	X	
FESSIA Patrizia	Vice Sindaco		X
FIORENZA Franca	Consigliere	X	
SANTIA' Simona	Consigliere	X	
SUPERTI Valeria	Consigliere	X	
ZALTRON Paola	Consigliere	X	
CAUSONE Silvia	Consigliere	X	
FRANCHINO Fabio	Consigliere		X
GARRONE Pier Domenico	Consigliere		X
ARROBBIO Valeria Maria	Consigliere		X
Totale		6	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
(F.to Franca Fiorenza)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione Comunale ha valutato di avviare un percorso volto ad incrementare il livello di sicurezza per la cittadinanza sul territorio comunale, avente l'obiettivo di attuare interventi di sviluppo e potenziamento della sicurezza urbana;
- Che tale percorso prevede l'installazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire forme di microcriminalità e vandalismo e in particolare persegue l'obiettivo di prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare

DATO ATTO che si evidenzia l'opportunità di controllare aree circoscritte del territorio ed edifici ritenuti aree sensibili, in particolar modo municipio, piazze e strade maggiormente frequentate;

DATO ATTO:

- Che l'installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità dettati dal Garante della Privacy con provvedimento del 29.04.04 ;
- Che in particolare la videosorveglianza può essere svolta sulla base dei presupposti di liceità del trattamento dei dati disciplinati dagli artt. da 18 a 22 del Codice, in quanto attività esercitata nello svolgimento di funzioni istituzionali;
- Che deve essere rispettato il principio di necessità secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 06.05.2021

Comune di Maglione

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1- Premessa

1. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. *GDPR*), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'*European Data Protection Board (EDPB)*.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di Maglione nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Maglione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 *GDPR*);
 - b) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 *GDPR*);
 - c) **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 *GDPR*);
 - d) **“persone autorizzate al trattamento”**: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 *GDPR*);
 - e) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 *GDPR*);
 - f) **“interessato”**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - g) **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Comune di Maglione

- i) **"dato anonimo"**: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **"banca di dati"**: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 4 - Finalità del trattamento

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. Prevenzione e repressione dei reati sul territorio comunale
 - b. Tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento a beni mobili ed immobili;
 - c. Controllo del traffico ed, in particolare, delle targhe delle autovetture per abbandono rifiuti;
 - d. Protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto del corretto svolgimento delle attività commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini;
 - e. Più nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).
2. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
3. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
4. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, previste in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla normativa in materia di privacy e dal D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale.
5. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 ed, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Comune di Maglione

Art. 5 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a **sette giorni successivi alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente incombente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- f) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema di videosorveglianza è gestito da una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso la sede municipale.
2. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla Centrale Operativa tramite collegamento Wi Fi ;
3. Presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere soltanto nei casi regolati dal presente regolamento (art. 10, lett. g).
4. L'attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un'ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall'ordinamento italiano e, in particolare, dall'Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018 (art. 12).
5. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni.
6. Le immagini saranno registrate con le seguenti modalità : registrati su supporto DVR per 24 ore .

Art. 7 - Luogo della conservazione delle immagini

1. Il server per la videoregistrazione digitale si trova presso gli uffici comunali ed è collocato in un locale chiuso a chiave ("sala di controllo"), sarà collocato in un armadio protetto con serratura a chiave, a cui

Comune di Maglione

potranno accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento), e gli autorizzati al trattamento, indicati al successivo art. 11, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell'impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come meglio specificato dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura, è ubicata in locali non accessibili e/o visibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

Art. 8 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - ✓ locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
 - ✓ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - ✓ All'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - ✓ Ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Maglione a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.
4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

Art. 9 - Interessati

1. I dati trattati interessano soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 10 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Maglione nella persona del Sindaco *pro tempore*, che:

Comune di Maglione

- a) dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
- b) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
- c) custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
- d) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
- e) tiene un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare ovvero predisporre un sistema di tracciamento automatico;
- f) può incaricare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 29 GDPR, il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale, il quale può a sua volta incaricare ed autorizzare, sempre ai sensi dell'art. 29 GDPR, altre persone, gerarchicamente sottoposte impartendo tutte le istruzioni idonee ad impedire il rischio della perdita della riservatezza, della integrità e della disponibilità delle immagini videoregistrate;
- g) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo agli organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate ai sensi del precedente art. 10 lett. f):
 - a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
 - b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale con le lettere di autorizzazione loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
 - c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
 - d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;
 - e) deve annotare le operazioni compiute sul registro di cui alla lettera e) dell'art. 10 del presente Regolamento.

Comune di Maglione

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istituzione di procedimento penale.

Art. 12 – Responsabile del trattamento

1. Ai fini della fornitura, del corretto funzionamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Maglione si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento. Tale fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico atto formale.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provv. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:

- a) Art. 15 GDPR: ottenere dal Titolare la **conferma che sia o meno in corso un trattamento** di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti **informazioni**: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni caso, il Titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*). Inoltre, il Titolare potrebbe non poter assecondare la richiesta di accesso qualora sia impossibile ritrovare l'immagine dell'interessato fra le moltissime registrate; per superare questo impedimento, l'interessato dovrebbe fornire delle specifiche in merito (punto 6.1 delle Linee Guida 3/2019 dell'*European Data Protection Board*).

- b) Art. 17 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2, GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- c) Art. 18 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **limitazione** del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati

Comune di Maglione

personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 1, GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento.

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

- d) Art. 21 GDPR: **opporsi** in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lettere e) o f) GDPR. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Il Titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del Titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.

2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.
3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Art. 14 – Cartellonistica e informativa privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. Il Comune di Maglione provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi come da Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB.
2. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, sarà resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Comune di Maglione

Art. 15 – Videosorveglianza con il sistema delle foto trappole – Obiettivi

a) Il Comune di Maglione al fine di:

- contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Municipale,
- proteggere l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana,
- proteggere l'ordine e sicurezza pubblica,
- prevenire, accertare o reprimere reati,
- proteggere la proprietà;

si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzazione di fototrappole che verranno collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio

b) l'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

c) Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al precedente punto a) del presente articolo.

d) Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

e) L'utilizzo del sistema delle foto-trappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza mediante fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate di volta in volta e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. foto-trappola, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze. I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme in vigore e dai Regolamenti Comunali. Le immagini video e fotografiche scattate dalla foto-trappola sono trasferite:

- su un server a disposizione degli uffici competenti

Art. 16 – Misure di sicurezza in materia di foto trappole

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta

A protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- le fototrappole saranno collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto;
- in caso di furto della fototrappole, verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD;
- i dati sensibili registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei;

Comune di Maglione

- la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di accesso (nome utente e password) le quali verranno modificate con frequenza trimestrale;

Art. 17 Aree di intervento

Il sistema di videosorveglianza ha per oggetto delle zone del territorio comunale individuate con atto di Giunta Comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità, la c.d. "fototrappola", in base alle singole esigenze allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi, atti vandalici o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica.

Art. 18 – Informativa in materia di foto trappole

L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, appostiti cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali. "Comune di – Area soggetta a monitoraggio con fototrappola (o videosorvegliata). La registrazione è effettuata dal Comune di, sede..... email: per fini di prevenzione e sicurezza, nonché di tutela ambientale e del patrimonio ". Le immagini saranno conservate per un periodo di 72 ore; Diritti dell'Interessato: È possibile accedere ai propri dati ed esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge dagli art. 15 e ss. GDPR; a tal fine è messa a disposizione sul sito internet istituzionale l'informativa estesa sul trattamento dei dati con i relativi dati di contatto del DPO.

Art. 19 – Pubblicazione del Regolamento sul sistema di videosorveglianza

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

DATO ATTO che è stato predisposto un regolamento (Allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) contenente la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, composto da n. 19 articoli;

DOPO attento esame ed esposizione dei punti salienti dell'articolato;

RITENUTO lo stesso rispondente ai requisiti di legge;

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportato nella premessa del presente atto ;

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il regolamento (Allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) contenente la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, composto da n. 19 articoli;

Di demandare al Responsabile del servizio interessato l'invio dello stesso agli organi competenti, nonché ogni successivo adempimento;

Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to FIORENZA Franca

IL PRESIDENTE

F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 22 GIU 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 22 GIU 2021 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 22 GIU 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 22 GIU 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa CARLINO Carmen

Carlino